

Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione

- [1](#) Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
 - [2](#) La richiesta dev'essere formulata nell'istanza di conciliazione o nell'udienza di conciliazione.
 - [3](#) Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire.
-